

Circolare di aggiornamento

N° 56/2023

04 Dicembre 2023

ACCONTO IVA 2023



Si ricorda che il prossimo **27 dicembre 2023** scade il termine per il versamento dell'acconto I.V.A. relativo all'anno 2023.

L'ACCONTO IVA deve essere calcolato secondo i seguenti metodi:

o **Metodo storico**

L'ACCONTO è pari all'88% del debito IVA (non versamento IVA), relativo:

- al mese di dicembre 2022 per i contribuenti mensili
- all'ultimo trimestre 2022 per i contribuenti trimestrali

senza tenere conto dell'acconto 2022 versato (metodo storico).

Come noto, nel modello IVA 2023 il quadro **VH** doveva essere compilato esclusivamente qualora fosse stato necessario inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati delle Comunicazioni delle Liquidazioni periodiche IVA inviate trimestralmente all'Agenzia delle Entrate.

Pertanto la base di riferimento per la determinazione dell'acconto IVA è ricavabile anche dal quadro VP della Comunicazione o dal modello IVA 2023 qualora sia stato presentato il quadro VH.

| LIQUIDAZIONE | Comunicazione liquidazione IVA | Modello IVA2023 anno 2022 |
|--|---|---------------------------|
| Mensile | Saldo a debito liquidaz. dicembre 2022 VP14 + VP13 | VH15 + VH17 |
| Trimestrale speciale (es. Autotrasportatore distributore carburante) | Saldo a debito liquidaz. quarto trim. 2022 VP14 + VP13 | VH16 + VH17 |
| Trimestrale saldo annuale a debito | Saldo a debito dichiaraz. relativa al 2022 (saldo +acconto) | VL38 - VL36 + VH17 |
| Trimestrale saldo annuale a credito | Saldo a debito senza considerare il maggior acconto 2022 corrispondente a quanto effettivamente dovuto per il 2022 (differenza acconto versato e credito IVA annuale) | VH17 - VL33 |

Come precisato nella risoluzione 157/E/ del 23/12/2004, per la determinazione dell'acconto IVA dei contribuenti trimestrali non vanno considerati gli interessi dell'1% applicati in sede di dichiarazione annuale, indicati nel rigo VL36.

Oltre al metodo storico sopra illustrato, il contribuente ha facoltà di optare (se risulta più conveniente) per uno dei seguenti ulteriori metodi:

o **Metodo previsionale**

Con tale metodo l'acconto è pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare:

- per il mese di Dicembre 2023 per i contribuenti mensili o
- per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali.

Tale metodo risulterà chiaramente conveniente se di importo inferiore al calcolo con il metodo storico di cui al paragrafo precedente.

Lo Studio ricorda alle aziende clienti il **rischio di sanzioni** nel caso in cui l'acconto dovuto risulti poi **inferiore all'imposta definitivamente liquidata**.

o **Metodo delle operazioni effettuate**

Tale metodo è stato introdotto per adeguare la disciplina dell'acconto IVA alle normative comunitarie. Con questo criterio, l'acconto è **pari al 100% (non 88%)** dell'IVA risultante da una liquidazione parziale, effettuata considerando le **operazioni attive effettuate** fino al **20 dicembre 2023**, anche se non sono ancora state emesse e registrate le fatture di vendita, e le **operazioni passive registrate** sino a tale data.

Le fatture differite **emesse entro il 15.12.2023** relative a consegne / spedizioni effettuate nel **mese di novembre non rilevano** nel calcolo dell'acconto.

Analogamente **non vanno considerate** le fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di novembre **ricevute ed annotate entro il 15.12.2023 con detrazione dell'iva a credito nella liquidazione di novembre**, così come consentito dall'art. 1, comma 1, DPR 100/98.

N.B.: la suddetta liquidazione, **se adottata**, deve essere annotata sui registri IVA anche se emerge un eventuale credito, che consente al contribuente di non effettuare il versamento.

Data la complessità ed il rischio dei suddetti metodi alternativi si consiglia l'adozione del metodo storico, salvo particolari necessità e/o mutate situazioni.

MUTAMENTI DEL VOLUME D'AFFARI

Se in conseguenza a variazioni del volume d'affari sono cambiati (rispetto al precedente anno), i termini per il versamento dell'imposta (da mensile a trimestrale o viceversa), il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno è costituito:

- **Contribuente trimestrale nel 2022 passato mensile nel 2023:** l'acconto è pari ad un terzo dell'imposta dovuta in sede di dichiarazione annuale dell'anno 2022 (saldo + acconto);
- **Contribuente mensile nel 2022 passato trimestrale nel 2023:** l'acconto è pari alla somma dei saldi delle liquidazioni di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Il tutto con le avvertenze già viste sopra.

MODALITA' DI VERSAMENTO

L'acconto deve essere versato, **senza possibilità di rateazione**, utilizzando il mod. F24 e può essere compensato con eventuali crediti.

I codici tributo previsti sono:

- **6013** per il versamento da parte dei soggetti con liquidazione mensile;
- **6035** per i contribuenti trimestrali (*senza calcolare la maggiorazione dell'1%*)

SANZIONI E RAVVEDIMENTO

Al mancato / insufficiente versamento dell'acconto IVA è applicabile la **sanzione del 30%**. La violazione può essere regolarizzata tramite il **ravvedimento operoso**, con il versamento della sanzione così individuata.

| Sanzione ridotta (codice tributo 8904) | Termine entro il quale si effettua il versamento della regolarizzazione |
|---|--|
| da 0,1% a 1,4% | Entro 14 giorni dalla scadenza , tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%. |
| 1,5% | Tra il 15° ed il 30° giorno dalla scadenza. |
| 1,67% | Entro 90 giorni dalla scadenza. |
| 3,75% | Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione (per l'acconto IVA 2022, quindi, entro il 30.04.2023). |

In sede di regolarizzazione, oltre all'imposta dovuta e alla **sanzione ridotta** (codice tributo "8904"), vanno versati anche gli **interessi** in base al tasso legale (codice tributo "1991").

RILEVANZA PENALE OMESSO VERSAMENTO IVA

L'omesso versamento IVA risultante dalla dichiarazione annuale per un **importo superiore a € 250.000** (in forza del D. Lgs. n. 158/2015) ha rilevanza penale ed è sanzionato con la **reclusione da 6 mesi a 2 anni**.

Al fine della sussistenza del reato in esame assume rilevanza il debito risultante dalla dichiarazione annuale presentata dal contribuente.

Ai sensi dell'art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, **il reato si consuma** se la violazione **si protrae oltre il termine di versamento dell'acconto relativo all'anno successivo.**

Entro il 27.12.2023 è pertanto opportuno monitorare l'omesso versamento risultante dal Mod. IVA 2023, relativo all'anno 2022.

Lo Studio invia gli F24 calcolati col metodo storico sulla base delle Dichiarazioni IVA annuali 2022 e le Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA.

E' sempre opportuno un controllo, dell'importo calcolato, con la liquidazione IVA risultante dai registri contabili.

Qualora la situazione 2023 si scosti sensibilmente dal 2022 lo Studio è a disposizione per le valutazioni della posizione e i dovuti ed opportuni ricalcoli.

CASI DI ESCLUSIONE DAL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA

L'acconto IVA 2023 **non è dovuto** nei seguenti casi:

- importo dell'acconto dovuto **inferiore ad € 103,29**;
- base di riferimento a credito (*storico 2022 o presunto 2023*);
- inizio attività nel corso dell'anno 2023;
- cessazione attività entro il 30/11/2023 (*contribuente mensile*);
- cessazione attività entro il 30/09/2023 (*contribuente trimestrale*);
- soggetti esercenti attività di spettacolo (*art. 74-quater, DPR n. 633/72*);
- soggetti esercenti attività di intrattenimento (*art. 74, comma 6, DPR 633/72*);
- soggetti che, nel periodo d'imposta, hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti/non imponibili/reverse charge;
- soggetti che si sono estinti per fusione propria o per incorporazione, qualora l'estinzione abbia effetto entro il 30/11/23 se contribuente mensile o entro il 30/09/23 se trimestrale;
- soggetti produttori agricoli in regime di esonero ai sensi dell'art. 34, comma 6, del DPR 633/72, ovvero agricoltori che fuoriescono da detto regime ed applicano per la prima volta il regime ordinario;
- associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro-loco in regime forfettario di cui L. n. 398/91;
- soggetti che adottano il regime dei minimi (*art. 27, commi 1 e 2 D.L. n.98/2011 "nuovi minimi"*);
- soggetti usciti dal regime dei minimi o dal regime forfettario dal 01.01.2023 con applicazione del regime ordinario;
- soggetti che adottano il nuovo regime forfettario (*Legge 190/2014 art.1 commi da 54 a 89*) con decorrenza 2023;
- soggetti che hanno effettuato nell'anno 2023 operazioni attive esclusivamente nei confronti di P.A. con "split payment".

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

